



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Servizio 7 – Farmaceutica

Centro Regionale di Farmacovigilanza

Prot. 31186

del 01.07.2021

**OGGETTO: Eparine a Basso Peso Molecolare e Fondaparinux – Chiarimenti in merito all'erogazione del primo ciclo di terapia**

Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie

Agli Ordini dei Medici

Ai Referenti per l'Appropriatezza prescrittiva  
di cui al D.D.G. n. 326/2021

Ai Servizi di Farmacia delle Aziende Sanitarie

Alle Associazioni sindacali MMG-PLS  
LORO SEDI

Con la nota prot. n. 28321 del 11 giugno 2021 sono state fornite informazioni inerenti le *Eparine a Basso Peso Molecolare* ed il *Fondaparinux*.

A seguito di alcune richieste di chiarimenti in merito alle modalità di erogazione del primo ciclo di terapia relativo ai suddetti farmaci, appare utile ribadire quanto disposto con il D.A. n. 116 del 7 febbraio 2014 e con il D.A. n. 2234 del 9 dicembre 2015.

In particolare, il provvedimento del 2014, recante "*Disposizioni inerenti la prescrizione di Eparine a Basso Peso Molecolare*" ha disposto che qualora le EBPM (il *fondaparinux* è classificato A PHT per tutte le indicazioni autorizzate) siano prescritte per le indicazioni classificate A PHT e quindi *profilassi della Trombosi Venosa Profonda e continuazione della terapia iniziata in ospedale, sia dopo intervento ortopedico maggiore, che dopo intervento di chirurgia generale maggiore*, l'erogazione deve essere effettuata in Distribuzione Per Conto (DPC).

Il provvedimento specifica inoltre che l'erogazione in DPC, per le indicazioni sopra citate, deve essere effettuata nei casi in cui non sia stato possibile attivare il primo ciclo di terapia (ad es.: dimissioni da struttura privata convenzionata o dimissioni in giornate in cui il Servizio di Farmacia non è attivo) o qualora il trattamento dovesse proseguire per un periodo superiore a quello coperto con le confezioni erogate dopo la dimissione.

E' altresì utile evidenziare che con il Decreto n. 2234/15 recante "*Disposizioni inerenti la prescrizione dei medicinali*" è stato previsto l'obbligo per i Medici Ospedalieri e per gli Specialisti, qualora non sia possibile l'erogazione del primo ciclo di terapia immediatamente successivo al ricovero o a seguito di visita specialistica, di consegnare all'utente la prescrizione in modalità

dematerializzata o su ricettario SSN, al fine di migliorare il monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche e, al contempo, semplificare l'iter prescrittivo.

In particolare, l'articolo 1 del Decreto, dispone che *“Al fine di migliorare il monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche e semplificare l'iter prescrittivo, qualora non sia possibile l'erogazione del primo ciclo di terapia immediatamente successivo al ricovero o a seguito di visita specialistica, gli specialisti di cui al punto 1 dell'allegato A al D.A. 12 agosto 2010, pubblicato sulla GURS n. 38 del 27.08.2010, devono consegnare agli utenti prescrizioni in modalità dematerializzata o su ricettario SSN, per i medicinali concedibili con oneri a carico del SSN di nuova prescrizione”*.

L'articolo 2 prevede che *“Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta cui viene richiesta la prescrizione di farmaci indicati dallo specialista e non prescritti su ricetta SSN né erogati come primo ciclo di terapia, segnala all'ASP di residenza del paziente l'inadempienza riscontrata ed effettua la prescrizione ove condivisa, se sussistono le condizioni per porre gli oneri a carico del SSN”*.

L'articolo 3 del citato provvedimento dispone che *“I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali devono provvedere ad effettuare il puntuale monitoraggio delle prescrizioni di cui all'articolo 1, e in caso di riscontro di una inadempienza danno tempestiva comunicazione all'Azienda/struttura di appartenenza dello specialista inadempiente, affinché quest'ultima provveda ad adottare i provvedimenti consequenziali fornendo adeguata informazione a questo Assessorato. Qualora l'inadempienza sia imputata ad uno specialista della propria Azienda Sanitaria, il Direttore Generale provvede direttamente ad adottare i provvedimenti consequenziali dandone comunicazione a questo Assessorato”*.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ribadisce l'importanza dell'erogazione del primo ciclo di terapia che, oltre a permettere la continuità assistenziale deve garantire la puntuale verifica dell'appropriatezza delle terapie farmacologiche prescritte esclusivamente nel rispetto delle indicazioni terapeutiche autorizzate.

Si chiede di dare massima diffusione della presente con particolare riferimento a tutti gli Operatori Sanitari interessati.

  
Il Dirigente  
Dr.ssa Claudia La Cava

  
Il Responsabile del Servizio 7  
Dr. Pasquale Cananzi

Il Dirigente Generale  
Ing. Mario La Rocca  
